



LEGA PRO

ALLEGATO E

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

EX. ART. 33.4 CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE LEGA PRO

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni e competenza

ARTICOLO 1

- 1.1 Il Collegio Arbitrale ha sede a Firenze presso la sede della Lega Italiana Calcio Professionistico.
- 1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni dell'art. 33 del Codice di Autoregolamentazione, di cui il presente Regolamento è parte integrante.
- 1.3 Il Collegio Arbitrale decide sui reclami avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Lega Pro nei confronti delle società partecipanti al Campionato Serie C a seguito della violazione di una o più disposizioni del Codice di Autoregolamentazione vigente.
- 1.4 I reclami avverso i predetti provvedimenti devono essere depositati entro 5 giorni dalla notifica dell'irrogazione della sanzione.
- 1.5 Le persone incluse nell'elenco dei professionisti individuati dall'Assemblea di Lega per ricoprire l'incarico di Presidente del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio nonché essere nominate quali Arbitro di parte.

Titolo II – Norme generali sul procedimento

ARTICOLO 2

2.1 Il reclamo deve:

- a) essere sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della Società nei cui confronti è stata irrogata la sanzione e contenere l'indicazione dei dati identificativi (denominazione sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale e/o P.IVA) e dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici da utilizzare nel corso del procedimento;



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com





LEGA PRO

- b) contenere la compiuta esposizione dell'oggetto del reclamo, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
 - c) contenere la nomina dell'Arbitro di parte, del quale devono essere forniti i recapiti da utilizzare nel procedimento (indirizzo di posta elettronica certificata e numeri telefonici);
 - d) essere inviato alla Lega Pro all'indirizzo PEC segreteria-legapro@legalmail.it;
 - e) essere depositato al Collegio Arbitrale all'indirizzo PEC collegioarbitrale-legapro@legalmail.it, avendo cura di allegare, a pena di nullità, la prova dell'avvenuta consegna del reclamo nella casella PEC della Lega Pro nonché l'accettazione della nomina dell'Arbitro tramite sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato A al presente Regolamento.
- 2.2** La mancata nomina dell'Arbitro di parte e/o il mancato deposito dell'accettazione della nomina, nonché il mancato deposito dell'attestazione di avvenuta ricezione del reclamo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- 2.3** L'improcedibilità è rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio all'uopo sorteggiato dalla Segreteria del Collegio; quest'ultima avrà cura di notificare il provvedimento alle parti.

ARTICOLO 3

- 3.1** La Segreteria del Collegio attribuisce ai reclami, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria stessa.
- 3.2** La Segreteria del Collegio provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo, al sorteggio del Presidente, e di un eventuale sostituto, al quale assegnare il procedimento.
- 3.3** La Segreteria comunica senza indugio l'avvenuta nomina al Presidente estratto, con l'indicazione del ricorso allo stesso assegnato.
- 3.4** Il Presidente dovrà, ove accetti l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla data del sorteggio. L'accettazione della nomina dovrà avvenire mediante sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato A al presente Regolamento.
- 3.5** Nel caso in cui il Presidente estratto non accetti l'incarico, il sostituto dovrà procedere all'accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione della Segreteria del conferimento dell'incarico.
- 3.6** Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell'ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti del procedimento.



LEGA PRO

ARTICOLO 4

- 4.1** La Lega Pro, entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo, dovrà trasmettere, a mezzo PEC, la propria memoria di costituzione alla Società;
- 4.2** La memoria di costituzione dovrà, inoltre, essere inviata al Collegio Arbitrale all'indirizzo PEC collegioarbitrale-legapro@legalmail.it, avendo cura di allegare la prova dell'avvenuta consegna della stessa nella casella PEC della Società controparte, nonché l'accettazione della nomina dell'Arbitro di parte tramite sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato A al presente Regolamento.
- 4.3** La memoria di costituzione dovrà:
- a) essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della Lega Pro, ovvero dal difensore munito di procura, e contenere l'indicazione dei dati identificativi (denominazione sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale e/o P.IVA); nell'atto dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata e i numeri telefonici da utilizzare nel corso del procedimento;
 - b) contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine al reclamo, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
 - c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte del quale devono essere forniti i recapiti da utilizzare nel procedimento (indirizzo di posta elettronica certificata e numeri telefonici).
- 4.4** Ove la Lega non si costituisca o non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, ovvero non abbia depositato l'accettazione della nomina dell'Arbitro di parte, la Segreteria del Collegio provvederà alla designazione dello stesso entro 2 giorni lavorativi.

ARTICOLO 5

- 5.1** Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione, che deve aver luogo, mediante intervento in videoconferenza tramite collegamento alla piattaforma Cisco WebEx o altre piattaforme equipollenti, entro e non oltre 10 giorni dalla costituzione del Collegio, per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.
- 5.2** Tale data è comunicata alle parti a cura della Segreteria, a mezzo PEC, almeno 5 giorni prima della riunione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare mezzi di prova e allegare nuova documentazione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo PEC, almeno 2 giorni liberi prima della data fissata per la riunione.
- 5.3** Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che rendano necessari nuovi



LEGA PRO

accertamenti.

ARTICOLO 6

- 6.1** Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro da essa nominato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo PEC e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata. Nel caso in cui la parte non provveda alla nomina del sostituto entro 3 giorni lavorativi, sarà cura della Segreteria procedere alla designazione di un nuovo Arbitro di parte
- 6.2** L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.
- 6.3** La riunione non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato e accettato dal Collegio.
- 6.4** Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riprodotto l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.
- 6.5** Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

- 7.1** Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, secondo opportunità o necessità.
- 7.2** Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissa, se ritenuta necessaria, una successiva sessione, eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive e fissando i relativi termini perentori.
- 7.3** Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.
- 7.4** I documenti non depositati ai sensi del presente regolamento hanno valore meramente indicativo.



LEGA PRO

7.5 Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

- 8.1** Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.
- 8.2** Il Collegio deve depositare il dispositivo del lodo entro 7 giorni dalla riunione in cui si è trattenuta la causa in decisione. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura della Segreteria, a mezzo PEC, a ciascuna delle parti.
- 8.3** La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre 15 giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

Titolo III – Efficacia e vincolatività del lodo – Compensi arbitrari e spese di difesa

ARTICOLO 9

- 9.1** Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è immediatamente esecutivo.
- 9.2** Al lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dal decimo comma dell'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 10

- 10.1** Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sugli onorari degli Arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.
- 10.2** Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà conto della complessità della controversia; le predette spese saranno parametrare ai compensi di cui al comma che segue.
- 10.3** Per tutte le controversie sono dovuti compensi arbitrari per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 ciascuno.
- 10.4** Nel caso in cui sia soccombente la Società, la Lega Pro provvederà al pagamento dei compensi dei componenti del Collegio e delle spese di difesa e all'addebito dei relativi importi sul conto campionato della Società stessa.



LEGA PRO

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE
ex art. 33.4 Codice di Autoregolamentazione Lega Pro

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

SOCIETÀ RICORRENTE _____

NUMERO DI PROTOCOLLO IRROGAZIONE SANZIONE _____

lo sottoscritto,

[segnare la casella corrispondente]

ACCETTO	NON ACCETTO
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro	b. di Arbitro
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	Possono essere di seguito specificati i motivi _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Data _____ Firma _____